



COMUNE DI PIZZIGHETTONE
Provincia di Cremona
Ufficio Tecnico

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con D.C.C. n.del

SOMMARIO

TITOLO I (pag. 4)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Scopo del Regolamento

Articolo 2 – Definizione del Servizio

Articolo 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

TITOLO II (pag. 5)

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Articolo 4 – Funzioni della Commissione

Articolo 5 – Composizione e nomina della Commissione

Articolo 6 – Convocazione e modalità di funzionamento della Commissione

TITOLO III (pag. 7)

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 7 – Titoli per l'esercizio del servizio

Articolo 8 – Numero delle autorizzazioni e cumulo dei titoli

Articolo 9 – Ambiti operativi territoriali

Articolo 10 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

TITOLO IV (pag. 9)

AUTORIZZAZIONI N.C.C.

Articolo 11 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 12 – Impedimenti soggettivi

TITOLO V (pag. 11)

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI N.C.C.

Articolo 13 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 14 – Contenuto del bando

Articolo 15 – Commissione di concorso

Articolo 16 – Attività della commissione di concorso

Articolo 17 – Titoli preferenziali

Articolo 18 – Presentazione delle domande

Articolo 19 – Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 20 – Validità dell'autorizzazione ed inizio del servizio

TITOLO VI (pag. 15)

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI N.C.C.

Articolo 21 – Trasferimento del titolo per atto tra vivi

Articolo 22 – Trasferimento del titolo per causa di morte

TITOLO VII (pag. 17)

MODALITA' DEL SERVIZIO

Articolo 23 – Caratteristiche del servizio N.C.C.

Articolo 24 – Sospensione del servizio N.C.C.

Articolo 25 – Collaborazione familiare.

Articolo 26 – Trasporto portatori di handicap

Articolo 27 – Tariffe

TITOLO VIII (pag. 19)

OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI E COMPORTAMENTO UTENTI

Articolo 28 – Obblighi degli intestatari delle autorizzazioni

Articolo 29 – Divieti degli intestatari delle autorizzazioni

Articolo 30 – Comportamento degli utenti

TITOLO IX (pag. 21)

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Articolo 31 – Caratteristiche delle autovetture

Articolo 32 – Verifica delle autovetture

Articolo 33 – Sostituzione delle autovetture

TITOLO X (pag. 22)

ILLECITI E SANZIONI

Articolo 34 – Sanzioni

Articolo 35 – Sanzioni pecuniarie

Articolo 36 – Diffida

Articolo 37 – Sospensione dell'autorizzazione

Articolo 38 – Rinuncia dell'autorizzazione

Articolo 39 – Revoca dell'autorizzazione

Articolo 40 – Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 41 – Procedimenti sanzionatori

TITOLO XI (pag. 25)

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 – Entrata in vigore

Articolo 43 – Rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) di cui alla Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii., ed alle Leggi Regionali n. 11/2009 e n. 06/2012.

Articolo 2 Definizione del Servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici.
2. Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in mondo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
3. Il servizio può anche essere compiuto nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
4. Per autovetture si intende: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
5. Per autobus si intende: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso il conducente.

Articolo 3 Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

1. Nell'ambito degli autoservizi pubblici non di linea, il servizio di noleggio con conducente, svolto con autovettura o autobus, assicura la mobilità di trasferimento dell'utenza che avanza presso la sede o la rimessa del noleggiatore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.
3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Locale ed al SUAP l'ubicazione delle autorimesse, ai sensi dell'articolo 8 punto 3 della Legge 21/1992.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente è obbligatoria la disponibilità di un'autorimessa nel Comune di Pizzighettone.
5. Ogni cambiamento di autorimessa deve essere comunicato preventivamente all'Ufficio Polizia Locale ed al SUAP.
6. E' fatto divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo specifica deroga solo nel caso in cui nel Comune non sia esercitato il servizio di taxi.
7. Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducenti di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
8. È ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

TITOLO II COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Articolo 4 Funzioni della Commissione

1. Alla Commissione spettano le seguenti funzioni:
 - a) elaborare studi e proposte di carattere generale o particolare attinenti alla disciplina ed alle problematiche del settore degli autoservizi non di linea, da sottoporre all'Amministrazione Comunale e Provinciale;
 - b) formulare proposte, alle sedi opportune, relative all'organico comunale delle autorizzazioni da destinare al N.C.C.;
 - c) avanzare proposte in materia di tariffe per l'esercizio del Servizio N.C.C.;
 - d) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su provvedimenti comunali con cui sono fissate le tariffe di cui alla precedente lettera c);
 - e) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulla formazione e variazione di norme regolamentari;
2. Il Presidente può sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritiene utili per una corretta gestione dello specifico settore.

Articolo 5 Composizione e nomina della Commissione

1. La Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone non di linea, di seguito definita anche come "Commissione" o "Commissione Consultiva" è nominata con provvedimento della Giunta Comunale.
2. E' composta da:
 - ✓ Sindaco con funzioni di Presidente, o suo delegato.
 - ✓ Un esponente dell'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello locale.
 - ✓ Un rappresentante delle Associazioni degli utenti e dei consumatori presenti a livello locale, da queste designate anche congiuntamente.
 - ✓ Il Responsabile del Servizio competente o suo delegato.
 - ✓ Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.
3. Le Associazioni devono indicare anche un sostituto che, in assenza del componente titolare possa partecipare alle attività della commissione.
4. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere sostituiti in ogni momento, per dimissioni o per iniziativa dell'Ente o dall'organizzazione che li ha designati.
5. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle organizzazioni non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli membri effettivamente designati.
6. La commissione può essere integrata, di volta in volta, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, da rappresentanti di Enti, Organismi ed uffici diversi, in relazione agli oggetti da trattare, e senza diritto di voto.

Articolo 6

Convocazione e modalità di funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri.
2. La convocazione, con l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione, deve essere trasmessa per iscritto ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta.
3. Nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia comunicata telefonicamente ventiquattro ore prima della data stabilita.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della metà più uno dei membri e si esprime validamente con la metà più uno dei presenti.
5. Per la validità dell'espressione del voto della Commissione in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio competente.
7. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione.
8. Le sedute della Commissione possono essere di prima e di seconda convocazione. La riunione in seduta di prima convocazione è valida quando sia presente la metà più uno dei membri.
9. La riunione in seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale ed è valida quando sono presenti almeno tre membri. La seduta di seconda convocazione è convocata, di norma, dopo almeno 24 ore dalla prima.
7. Nel caso in cui un argomento da trattare in Commissione concerna interessi di uno o più membri, o di loro parenti e affini fino al IV grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione.
8. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, è facoltà per l'Amministrazione di procedere, a prescindere dal parere stesso, sulle pratiche rimaste inevase.

TITOLO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 7

Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e professionalità di cui all'art. 25 della L.R. 06/2012.
2. Le autorizzazioni sono atti strettamente personali poiché espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. L'autorizzazione è riferita ad ogni singolo veicolo.
4. Il Servizio di N.C.C. può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci, purché in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e professionalità di cui all'art. 25 della L.R. 06/2012.
5. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività, secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della Legge 21/1992 e ss.mm.ii..
6. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 della Legge 21/1992 e ss.mm.ii. e rientrarne in possesso in caso di recesso – decadenza, ad esclusione, degli organismi suddetti. In caso di recesso, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente prima di un anno dal recesso. Il conferimento all'organismo collettivo dà diritto alla gestione economica dell'attività dello stesso.
7. Ai fini del conferimento è necessaria la seguente documentazione:
 - ✓ comunicazione scritta al Comune del conferimento;
 - ✓ autocertificazione ai sensi della Legge 15/68 e ss.mm.ii., attestante che l'organismo esercita l'attività di trasporto di persone, con gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. competente;
 - ✓ copia autentica dell'atto con cui è conferita l'autorizzazione.
8. Nell'autorizzazione intestata al titolare sono riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento.

Articolo 8

Numero delle autorizzazioni e cumulo dei titoli

1. Sono rilasciabili autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di Cremona che annualmente stabilisce con proprio decreto dirigenziale.
2. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della Legge 21/1992 e ss.mm.ii. e dall'art. 3 commi 7 e 8 del presente regolamento.

Articolo 9

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari d'autorizzazioni di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune di Pizzighettone a condizione di reciprocità.

3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, qualunque sia la destinazione.

Articolo 10

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, i veicoli immatricolati nel servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa alla presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i veicoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
3. L'espletamento di detti servizi non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni.

TITOLO IV AUTORIZZAZIONI N.C.C.

Articolo 11 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 marzo 1998 n. 40 e ss.mm.ii..
 - b) essere iscritto nel ruolo dei concedenti di cui all'art. 6 Legge 21/1992 e ss.mm.ii. "sezione autovetture";
 - c) essere esente dagli impedimenti soggetti al rilascio del titolo di cui all'art. 12 del presente regolamento;
 - d) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - e) essere proprietario o in ogni caso possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
 - f) non avere trasferito autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;
 - g) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro comune;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge;
 - i) aver comunicato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurati della Previdenza Sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro (per l'autorizzazione di N.C.C.).
2. Per l'esercizio del servizio N.C.C., oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Articolo 12 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione) e successive modificazioni; 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modificazioni (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenza passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due (2) anni, salvi i casi di riabilitazione;

- f) svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività;
- g) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente, la domanda di autorizzazione di esercizio, anche nell'ambito di altri Comuni;
- h) non essere fisicamente idoneo all'espletamento del servizio.

TITOLO V
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI N.C.C.

Articolo 13

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 e ss.mm.ii..
2. In caso di decadenza, revoca e rinuncia dei precedenti titolari, in altre parole per aumento del contingente numerico, si rendano disponibili autorizzazioni, è indetto apposito bando di concorso entro 60 giorni dalla data dalla quale si sono rese disponibili.
3. Del redatto bando è data notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente e su un organo di stampa a diffusione provinciale.
4. Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del certificato di iscrizione a ruolo di qualsiasi analogo elenco di Stato dell'Unione Europea.
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

Articolo 14

Contenuto del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni sono:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine entro cui deve essere presentata la domanda;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - f) schema della domanda con documentazione da presentare.
2. Con proprio provvedimento il Responsabile del Servizio competente approva lo schema del bando, della domanda e dell'avviso pubblico;

Articolo 15

Commissione di concorso

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni che si rendono disponibili, la Giunta nomina un'apposita commissione di concorso composta nel modo seguente:
 - a) Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) Un rappresentante dell'ufficio tecnico;
2. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i membri.
4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio competente.

Articolo 16

Attività della commissione di concorso

1. La Commissione di concorso, prima di procedere all'esame delle singole domande, stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale; quindi valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., le quali sono dichiarate ammissibili in conformità alle modalità di cui al successivo art. 18.
2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili sulla base dei titoli preferenziali di cui all'art. 17 del presente regolamento. Qualora in sede di valutazione si verifichi una situazione di parità, sarà tenuta in considerazione la data di presentazione della domanda ed in subordine si procederà al sorteggio.
3. La graduatoria ha validità di un anno dalla data della sua approvazione.
4. I posti d'organico che si rendano vacanti, nel corso dell'anno di validità, devono essere coperti utilizzando la stessa graduatoria fino al suo esaurimento.

Articolo 17

Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
 - a) aver svolto il servizio di N.C.C. in qualità di titolare, di collaborazione familiare – dipendente o socio di un'impresa di noleggio per analogo periodo, commisurando il relativo punteggio alla durata effettiva del servizio prestato;
 - b) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, alla data di scadenza del bando;
 - c) anzianità del possesso del titolo professionale;
 - d) aver svolto l'attività per un periodo di almeno sei (6) mesi, anche non continuativi, negli ultimi tre (3) anni;
 - e) aver svolto il servizio per un periodo inferiore a sei (6) mesi negli ultimi tre (3) anni;
 - f) l'essere iscritto nelle liste di collocamento;
 - g) disporre veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - h) periodo dell'anno in cui si intende effettuare il servizio;
 - i) comprovato collegamento con imprese commerciali e turistiche del territorio comunale;

Articolo 18

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C. sono presentate al Sindaco, in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando, indicando:
 - ✓ generalità del richiedente;
 - ✓ luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza e domicilio;
 - ✓ codice fiscale;
 - ✓ l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 12 del presente regolamento;
 - ✓ l'iscrizione al ruolo dei conducenti, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, dalla data del bando, ai sensi della Legge 15/68 e ss.mm.ii.;
 - ✓ non aver, alla data del bando, trasferito autorizzazione da almeno cinque (5) anni;
 - ✓ l'impegno, in caso di assegnazione a conseguire gli ulteriori requisiti di cui all'art. 11 del presente regolamento, condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione;
 - ✓ il possesso di eventuali titoli preferenziali specificando quali.

2. Alla domanda va allegata, pena la sua irricevibilità, la seguente documentazione:
 - ✓ idonea documentazione in originale o copia autentica o eventualmente sotto forma d'autocertificazione di cui alla Legge 15/68 e ss.mm.ii., atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Articolo 19 Rilascio delle autorizzazioni

1. Sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 16, il Responsabile del Servizio competente dà comunicazione dell'assegnazione ai partecipanti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandoli a dimostrare, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della raccomandata, il possesso:
 - a) dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
 - b) di essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 25 della L.R. 06/2012;
 - c) che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie contagiose incompatibili con il servizio, attraverso certificazioni medica di data non anteriore a tre (3) mesi;
 - d) della disponibilità in proprietà o in leasing del mezzo per il quale verrà rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
 - e) della disponibilità della rimessa o di altro spazio atto a consentire il ricovero del mezzo nel territorio comunale;
 - f) dell'iscrizione all'albo imprese artigiane o al registro imprese per le imprese già operanti;
 - g) di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque (5) anni;
 - h) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;

Nel rispetto della normativa di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii., nei casi previsti dalla legge è possibile ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

2. Il Comune accerta la sussistenza dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 11 del presente regolamento e, riscontrata la regolarità tecnica del mezzo da parte degli organi competenti, dà avviso all'interessato dell'esito favorevole della verifica, a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato deve documentare di aver soddisfatto le condizioni di cui all'art. 11 comma 1 lettera g) e h) del presente regolamento.
3. Il Comune, verificata l'esistenza delle condizioni prescritte rilascia l'autorizzazione. Entro un mese da tale rilascio, il Comune accerta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11 comma 1 lettera d) del presente regolamento.

Articolo 20 Validità dell'autorizzazione ed inizio del servizio

1. L'autorizzazione d'esercizio ha carattere permanente, salvo la perdita in capo al titolare, di uno o più requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione stessa.
2. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro

tre mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione per cause di forza maggiore, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

3. Qualsiasi sospensione del servizio per più di trenta giorni, è comunicata, nel termine di sette giorni, al competente ufficio comunale.

TITOLO VI

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI N.C.C.

Articolo 21

Trasferimento del titolo per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione dell'azienda e sono trasferibili per atto fra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trova in una delle situazioni seguenti:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere fornita del titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territoriale competente.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Sindaco; contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità della autovettura.
4. In relazione all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, si attua il procedimento di cui al precedente art. 19 commi 1, 2 e 3, in quanto compatibili.
5. All'interessato che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita una o più autorizzazioni né a seguito di concorso né a seguito di trasferimento prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo trasferimento operato in favore di altri dall'interessato.

Articolo 22

Trasferimento del titolo per causa di morte

1. In caso di morte dell'intestatario l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del *de cuius*, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti necessari.
2. Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa, l'autorizzazione sia trasferita a persona in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti a ruolo.
3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti a ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo allo stesso dei requisiti d'idoneità.
4. Gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione il decesso entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, indicando nella comunicazione anche:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi di legge oppure;
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del *de cuius*, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.

5. In relazione al procedimento per l'accertamento dei requisiti e della condizione in capo all'erede o concessionario per il rilascio dell'autorizzazione, si attua il procedimento istruttorio di cui al precedente art. 19 commi 1, 2 e 3, per quanto compatibili.

TITOLO VII MODALITA' DEL SERVIZIO

Articolo 23 Caratteristiche del servizio N.C.C.

1. Durante il Servizio di N.C.C. è consentito l'uso di eventuali corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per altri servizi pubblici.
2. Le prenotazioni di viaggio per il servizio N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse o la sede del vettore.
3. Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta a parità di tariffa, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Il passeggero ha però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio e ritornare al luogo di partenza senza il pagamento del corrispettivo.

Articolo 24 Sospensione del servizio N.C.C.

1. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a trenta (30) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
2. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici (15) giorni continuativi, l'interessato deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, il quale, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, può rinviare la fruizione con provvedimento motivato.
3. Ogni titolare può ottenere il distacco del servizio e la conseguente sospensione dell'autorizzazione per mandato politico o sindacale in conformità alle leggi vigenti.

Articolo 25 Collaborazione familiare.

1. Qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, può avvalersi della collaborazione di familiari.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
3. La possibilità di esercitare il servizio avvalendosi di un collaboratore familiare in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 1 lettere a), b) e c) del presente regolamento, deve essere richiesta al Servizio competente allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione della titolarità e che intende eventualmente avvalersi del dispositivo di cui all'art. 10 comma 4 della Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii.;
 - b) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - c) autocertificazione ai sensi di legge, di essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii., indicandone i rispettivi estremi.

4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La conformità dell'attività svolta nelle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata interdizione dell'attività.

Articolo 26 Trasporto portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 della Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii., i servizi N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 e ss.mm.ii..

Articolo 27 Tariffe

1. Le tariffe del servizio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Amministrazione Comunale su proposta della Commissione ed in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e successive modificazioni.
2. Le tariffe, le condizioni di trasporto deliberate dall'Autorità comunale e le caratteristiche del servizio di cui all'art. 23 del presente regolamento, debbono essere esposte all'interno dell'autovettura.
3. Periodicamente le associazioni di categoria trasmettono al servizio competente eventuali variazioni delle tariffe.

TITOLO VIII

OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI E COMPORTAMENTO UTENTI

Articolo 28

Obblighi degli intestatari delle autorizzazioni

1. Nell'espletamento del servizio gli intestatari di autorizzazioni, nonché i legittimi sostituti debbono osservare i seguenti obblighi:
 - a) accettare il trasporto di ogni sorta di bagaglio che possa trovare conveniente sistemazione a bordo dell'autovettura e che non insudici la medesima, né costituisca pericolo per l'incolumità dei passeggeri;
 - b) accettare il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani – guida per i ciechi; il trasporto di altri animali è facoltativo;
 - c) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro modalità;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) conservare costantemente nell'autovettura tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - g) presentarsi alle verifiche di cui all'art. 32 del presente regolamento e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - h) ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano ritenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
 - i) comunicare al Comune l'eventuale sostituzione dell'autovettura adibita al servizio, onde consentire le conseguenti annotazioni sulla autorizzazione e sul registro comunale;
 - j) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in ogni evenienza;
 - k) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;

Articolo 29

Divieti degli intestatari delle autorizzazioni

1. Agli intestatari di autorizzazioni, nonché ai legittimi sostituti, è fatto divieto di:
 - a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
 - b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sul foglio di circolazione;
 - c) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 10;
 - d) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore ;
 - e) portare animali propri nell'autovettura;
 - f) fermare l'autovettura o interrompere in servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di eventuale pericolo;
 - g) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h) chiedere una somma maggiore di quella pattuita;

- i) fumare durante la guida;
- j) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- k) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- l) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal codice della strada e relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 30 Comportamento degli utenti

1. agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a. fumare in vettura.
 - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento.
 - c. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

TITOLO IX CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Articolo 31 Caratteristiche delle autovetture

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 5 della Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii., ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, deve disporre di:
 - a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
 - b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - ✓ Comune di -PIZZIGHETTONE- e relativo stemma comunale;
 - ✓ Numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione;
 - ✓ Dicitura in nero N.C.C.
2. Le autovetture immatricolate per la prima volta dal 1 gennaio 1993 devono essere munite dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. Trasporti 15 dicembre 1992 n. 572 e ss.mm.ii..
3. I contrassegni e lo stemma di cui ai precedenti commi devono essere concordati con il Servizio comunale competente.

Articolo 32 Verifica delle autovetture

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., è compito della Polizia Municipale accertare la sussistenza dell'obbligo connesso alla revisione del veicolo ed all'ottemperanza delle norme sull'inquinamento e di decoro dello stesso.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Responsabile del Servizio competente al fine di assumere i provvedimenti del caso.
3. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo, con altro idoneo.

Articolo 33 Sostituzione delle autovetture

1. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudate per il servizio pubblico non di linea.
2. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla Amministrazione Comunale, ed il titolare dovrà tenere sempre con sé l'autorizzazione durante l'esercizio dell'attività.

TITOLO X ILLECITI E SANZIONI

Articolo 34 Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo successivo.

Articolo 35 Sanzioni pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni definite dalle Leggi Regionali e Statali vigenti in materia, nonché del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie:
 - ✓ con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;
 - ✓ con la sanzione accessoria della sospensione o della revoca dell'autorizzazione;
2. Le sanzioni sono comminate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 689/81 e ss.mm.ii. dalla Legge Regionale n. 90 del 5 dicembre 1983 e ss.mm.ii..
3. L'avvenuto pagamento delle sanzioni pecuniarie, è influente sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di sospensione – revoca – decadenza.
4. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare ogni tre anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Articolo 36 Diffida

1. L'Autorità Comunale diffida l'intestatario dell'autorizzazione nonché i suoi legittimi sostituti, qualora lo stesso:
 - a) non eserciti con regolarità il servizio;
 - b) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro.
2. L'Autorità Comunale diffida l'intestatario dell'autorizzazione, nonché i legittimi sostituti, qualora costoro non ottemperino ad uno o più obblighi, ovvero contravvengano ad uno o più divieti, fra quelli disposti negli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

Articolo 37 **Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni qualora l'intestatario o i suoi legittimi sostituti, anche nel caso tali ruoli siano stati ricoperti da persone diverse in tempi diversi:
 - a) sia stato già diffidato e incorra di nuovo in una violazione possibile di diffida ai sensi dell'articolo precedente;

- b) per il verificarsi della mancanza dei requisiti di cui all'art. 19 del presente regolamento;
 - c) nell'ipotesi di cui il titolare affidi il servizio a terzi privi dei requisiti;
 - d) per violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - e) violazione delle vigenti norme del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - f) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, così come previste dall'art. 26 del presente regolamento;
 - g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa o pecuniaria ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento;
 - h) violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
2. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 5 del presente regolamento.
 3. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente ufficio Comunale, per il periodo di durata dell'atto sanzionatorio.

Articolo 38 **Rinuncia dell'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio del Servizio competente;

Articolo 39 **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è revocata nei seguenti casi:
 - a) perdita, in capo al titolare dell'autorizzazione, dei requisiti d'idoneità morale e professionale;
 - b) cessione del mezzo non autorizzata;
 - c) cessione dell'autorizzazione in difformità al disposto degli artt. 21 e 22 del presente regolamento;
 - d) inottemperanza al provvedimento di sospensione adottata ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento;
 - e) in caso di recidiva, nelle violazioni che hanno comportato la sospensione dell'autorizzazione. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
 - f) per la violazione delle norme che vietano il cumulo delle autorizzazioni, di cui al comma 7 dell'art. 3 del presente regolamento;
 - g) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente regolamento;
 - h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - i) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 40

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento;
 - c) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 22 del presente regolamento;
 - d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio, per un periodo superiore a sei mesi;
 - f) dopo tre provvedimenti nell'ultimo quinquennio, di cui all'art. 37 del presente regolamento.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 41

Procedimenti sanzionatori

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento.
2. La condotta censuaria è contestata tempestivamente per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
3. Il Responsabile del Servizio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e, ove si tratti di irrogazione di sospensione, revoca o decadenza, anche il competente ufficio provinciale della M.C.T.C..

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 43 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.nn.ii., alle norme Comunitarie, Statali e Regionali, con particolare riferimento alle regionali vigenti in materia.